

ORIGINALE



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 475 dell'11 dicembre 2012.

“Approvazione disegno di legge: ‘Norme a tutela del buon andamento dell’Amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa’”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. del 5 dicembre 2009, n.12 e successive modifiche;

VISTO il D.P.Reg. del 28 giugno 2010 n. 370 e successive modifiche;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 20 maggio 1951, n, 29 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Elezione dei deputati dell’Assemblea regionale siciliana”, ed, in particolare, l’articolo 10 ter, come introdotto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22;

VISTO il disegno di legge “Norme a tutela del buon andamento dell’Amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa”, predisposto dalla Segreteria Tecnica dell’Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione, unitamente alla relazione illustrativa (Allegato “A”);

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta del Presidente della Regione,

DELIBERA

di approvare il disegno di legge “Norme a tutela del buon andamento



dell'Amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa", nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

IL SEGRETARIO

(M.G. Nicoletti)



IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)



MTC

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA



DELIBERAZIONE N. h. 75 DEL 17-12/12 ALLEGATO A PAG 1

Regione Siciliana

PRESIDENZA
Segreteria Tecnica

Disegno di legge " Norme a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa"

RELAZIONE

Il presente disegno di legge trova ragione nell'inderogabile esigenza di assicurare la supremazia dei fondamentali canoni giuridici connessi al principio di buon andamento di una pubblica amministrazione il cui rilievo costituzionale è sancito dall'art. 97.

La necessità di garantire i basilari canoni di legalità, imparzialità e trasparenza, che devono necessariamente connotare l'azione di un'organizzazione amministrativa protesa al perseguimento dell'interesse pubblico, impone all'Amministrazione medesima il potere-dovere di apprestare tutte le misure potenzialmente idonee e gli strumenti più adeguati, opportuni ed efficaci al fine di indirizzare un corretto ed effettivo perseguimento del bene comune; il tentativo perseguito è quello di introdurre nell'ordinamento regionale una disciplina mirante a facilitare il rispetto dei citati principi di rilievo costituzionale ed la realizzazione dei presupposti necessari a rendere l'apparato organizzativo regionale realmente capace di assicurare una sostanziale uguaglianza tra i cittadini e l'effettiva tutela dei loro diritti.

Appare, altresì, evidente come l'adeguatezza e la congruità delle misure da adottarsi a tutela dei superiori preminenti canoni giuridici debbano necessariamente trovare le proprie ragioni e la propria genesi nel peculiare contesto socio-economico in cui si trova ad operare la pubblica amministrazione regionale.

Con la proposta normativa in argomento si intende, pertanto, garantire ai deputati regionali, ai componenti della Giunta Regionale ed anche a chi ricopre ruoli di responsabilità gestionale ai massimi vertici dell'Amministrazione regionale, la possibilità di poter assolvere all'espletamento delle complesse e delicate attività connesse ai rispettivi mandati, in una posizione di assoluta serenità ed imparzialità



IL SEGRETARIO
Off. 11

nonchè di poter assumere le proprie scelte discrezionali scevri da possibili, anche se solo potenziali, condizionamenti esterni.

In coerenza con quanto precede con l'**articolo 1** del disegno di legge si prevede l'introduzione di una modifica integrativa dell'art. 10ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 recante "*Elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana*" tramite l'aggiunta dei commi 5, 6 e 7; in particolare si propone di introdurre nell'ordinamento regionale una nuova disciplina in materia di incompatibilità per le cariche di deputato regionale e di componente della Giunta Regionale nell'ipotesi in cui questi ultimi abbiano coniuge, ascendenti o discendenti ovvero parenti e affini sino al secondo grado beneficiari di contratti di appalti o concessioni di lavori, forniture o servizi, oppure che godano di contributi, sussidi o garanzie a qualsiasi titolo da parte della Regione (*comma 5*) o che ricoprano il ruolo di rappresentante legale, amministratore o dirigente in società o enti privati titolare dei suddetti rapporti con l'Amministrazione regionale (*comma 6*).

L'**articolo 2** mira, invece ad introdurre il divieto per l'Amministrazione regionale di affidare appalti, concessioni di lavori, forniture di beni e servizi anche attraverso convenzioni contributi, sussidi o garanzie a qualsiasi titolo percepiti, a coniuge, ascendenti o discendenti ovvero parenti e affini sino al secondo grado di deputati regionali, componenti della Giunta Regionale e di dirigenti generali dell'Amministrazione ovvero in favore di società, aziende o enti in cui i medesimi soggetti dovessero ricoprire la carica di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti.

Per completezza si evidenzia, infine, che, in relazione al peculiare contenuto del disegno di legge in argomento, dallo stesso non derivano oneri economici a carico del bilancio regionale.



Opelli

Disegno di legge “ Norme a tutela del buon andamento dell'Amministrazione regionale ed a garanzia dei principi di legalità, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa ”

Articolo 1

All'art. 10 ter della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 sono aggiunti i seguenti commi 5, 6 e 7:

“5. E' incompatibile con la carica di deputato regionale chi ha il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, i quali hanno in essere con l'Amministrazione regionale contratti di appalti o concessioni di lavori, forniture o servizi, oppure godano di contributi, sussidi o garanzie a qualsiasi titolo da parte della Regione fatti salvi contributi, sussidi o garanzie che discendono da leggi di tutela della persona e della famiglia.

6. L'incompatibilità opera anche nel caso in cui il coniuge, l'ascendente o il discendente, ovvero il parente o affine sino al secondo grado, ricopra all'interno della società o ente privato che ha in essere con l'Amministrazione regionale contratti di appalti o concessioni di lavori, forniture o servizi, oppure goda di contributi, sussidi e garanzie, il ruolo di rappresentante legale, amministratore o dirigente. La predetta causa di incompatibilità opera anche in relazione al socio occulto.

7 L'incompatibilità di cui ai superiori commi 5 e 6 opera anche nei confronti dei componenti della Giunta Regionale.”

Articolo 2

1. E' fatto divieto all'Amministrazione regionale di affidare appalti, concessioni di lavori, forniture di beni e servizi anche attraverso convenzioni contributi, sussidi o garanzie a qualsiasi titolo, fatti salvi contributi, sussidi o garanzie che discendono da leggi di tutela della persona o della famiglia, in favore del coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, di deputati regionali, componenti della Giunta Regionale o dirigenti generali dell'Amministrazione regionale.

2. E' fatto divieto all'Amministrazione regionale di affidare appalti, concessioni di lavori, forniture di beni o servizi anche attraverso convenzioni, contributi, sussidi o garanzie a qualsiasi titolo, fatti salvi contributi, sussidi o garanzie che discendono da leggi di tutela della persona o della famiglia, in favore di società, aziende o enti in cui il coniuge, ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al secondo grado, di deputati regionali, componenti della Giunta Regionale o di amministratori, ricoprono la carica di rappresentanti legali, amministratori o dirigenti,

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai superiori commi 1 e 2 gli atti eventualmente posti in essere sono nulli.

IL PRESIDENTE



SECRETARIO